



Decreto Dirigenziale n. 217 del 20/09/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

D.D. N. 118 DEL 12.03.2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA ABUSIVA ALLA LOCALITA' CASTELLUCCIA DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA. RIGETTO ISTANZA DI PROROGA.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- la L.R. n°54 del 13/12/1985 e s.m.i.;
- il D.P.R. N°128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- la L. n°241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n° 11 del 07/06/2006 (BURC n° 27 del 19/06/2006) e n° 12 del 06/07/2006 (BURC n° 37 del 14/08/2006);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n°1002 del 15/06/2007;

PREMESSO che:

- Lo scrivente, in esecuzione della D.G.R. n. 70 del 07/03/2013 notificata in data 12/03/2013, ha assunto le funzioni ad interim di Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno.
- Con decreto n.218 del 9.06.1993 questo Settore ordinò alla ditta Adinoldi Antonio la sospensione dei lavori estrattivi nell'area di cava in Località Castelluccia del Comune di Battipaglia ai sensi dell'art.26 L.R. n.54/1985.
- Il T.A.R. Campania – Sez. SA, con Ordinanza n.1269 del 28.07.1993, accolse la domanda cautelare avanzata dalla ditta limitatamente alla superficie oggetto di svincolo idrogeologico rilasciato dall'Ispettorato Regionale Foreste di Salerno in data 02.07.79 (Particella 32 Fg.A del Comune di Battipaglia su di una superficie di mq.10.000).
- Con sentenza n.927 del 13.05.2011 il Tar Campania, Sezione Distaccata di Salerno, ha dichiarato l'improcedibilità di tale ricorso, iscritto al R.G. n.2052/1993.
- A seguito di ulteriori escavazioni effettuate dalla ditta su un'area di mq. 5.400 (limitrofa all'area oggetto di svincolo idrogeologico rilasciato dall'I.R.F. di Salerno con verbale n.21 del 1994), con Ordinanza del P.G.R.C. n.1059 del 3.11.1994 venne disposto il sequestro amministrativo dell'area, limitatamente alle superfici non oggetto della sospensiva di cui all'Ordinanza TAR n.1269 del 28.07.1993.
- In esecuzione alla predetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1059 del 1994 questo Settore in data 18.01.1995, come da relativo verbale, appose i sigilli sull'area di cava oggetto di sequestro amministrativo.
- In data 23/06/1995 l'esercente produsse istanza di ampliamento, ai sensi dell'art. 26 L.R. n.17/1995, su un'area di mq.95.800 (di cui 45.900 per sistemazione e coltivazione e mq.49.900 per solo recupero paesistico-ambientale) ricadente sulle particelle nn.32 e 33 (parte) del Fg.2 del Comune di Battipaglia su terreni di proprietà del sig. Cavaliere Vito.
- Con Decreto n.50/228 del 18.02.2000 questo Settore sospese i lavori estrattivi effettuati dalla ditta in assenza di autorizzazione su di una superficie di mq.4.000 ricadente nella particella n.33 del Fg.2 del Comune di Battipaglia.
- Con successivo Decreto n. 1005/343 del 01/04/2003 questo Settore decretò la legittimità dell'attività estrattiva, esercitata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e formulata con istanza del 30/06/1986, sull'area di cava di mq. 10.000, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia e con lo stesso respinse l'istanza ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/1995, acquisita agli atti in data 23/06/1995, con il relativo progetto che interessava una superficie di mq. 95.800, di cui mq. 45.800 per sistemazione e coltivazione e mq. 49.900 per solo recupero ambientale.
- Con lo stesso Decreto venne ordinata alla ditta la sospensione dei lavori sull'intera area escavata, pari a mq. 125.300, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2 (ivi compresa l'area di mq. 10.000 di legittimata coltivazione) precisando che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione di questo Settore.
- Avverso il predetto Decreto Dirigenziale, la società Inerti Adinolfi presentò ricorso innanzi al TAR Campania – Sez di Salerno iscritto al R.G. n.2041/2003, che con ordinanza n. 992/03 respinse l'istanza di sospensiva. Avverso tale Ordinanza la ditta Adinolfi produsse appello al Consiglio di Stato che con provvedimento n. 3872 del 23/09/2003 accolse l'istanza cautelare limitatamente all'area di 10.000 mq. di legittima coltivazione.

- Tale giudizio si è estinto per perenzione pronunciata con decreto decisorio del TAR Campania, Sez. di SA n.5189 del 24.09.2012.
- In data 1/06/2003, funzionari di questo Settore, esperimento sopralluogo sull'area di cava, riscontrando che erano in corso lavori di estrazione fuori dell'area di legittima coltivazione. Per tale infrazione fu emesso Decreto Dirigenziale n. 3591 dell' 11/11/2003 di sospensione lavori e sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/1985.
- A seguito di ulteriore sopralluogo, espletato da funzionari di questo Settore in data 19/09/2006, furono accertate nuove escavazioni abusive sulla particella 1109 (ex 32) del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia, per cui venne emesso il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di sospensione lavori, sanzione amministrativa ed apposizione sigilli.
- Avverso il cennato Decreto n. 133/2006, la società Inerti Adinolfi presentò ricorso – ancora pendente - innanzi al TAR Campania (Sez. SA), iscritto al R.G. n.1899/2006, che con ordinanza n. 1285 del 07.12.2006 accolse l'istanza di sospensiva limitatamente alla superficie 10.000 mq. di legittima coltivazione.
- Con l'entrata in vigore del P.R.A.E. Campania, la ditta Inerti Adinolfi presentò istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 16/10/2006 al prot.n. 845305, di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 28, co.6, delle N.d.A. del P.R.A.E.
- Nella medesima istanza la ditta chiese la delocalizzazione dell'attività estrattiva nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione C01SA, confinante a monte con la cava esistente.
- Con ulteriore istanza, acquisita agli atti di questo Settore in data 04/02/2009 al prot.n. 94015, la ditta chiese l'autorizzazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava ai sensi della L.R. 14/2008.
- Questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/06/2009, respinse sia l'istanza prot.n. 845305 del 16.10.2006 avanzata dalla società ai sensi dell'art. 28 delle N.d.A. del P.R.A.E., che l'istanza prot.n.94015 del 04/02/2009 presentata ai sensi della L.R. 14/2008, disponendo in capo alla Inerti Adinolfi srl l'obbligo di presentazione di specifico progetto di ripristino dello stato dei luoghi.
- La ditta Inerti Adinolfi, con istanza del 25/09/2009, acquisita dagli atti di questo Settore in data 28/09/2009 n. 82662, avanzò richiesta di riesaminare il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/2008, riferendo che esso rispondeva alle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006, ed anche a quanto previsto degli art. 26 e 28 della L.R. 54/1985.

PREMESSO altresì che:

- con D.D. 118 del 12/03/2010 questo Settore, in esito alla suindicata istanza di riesame, ha autorizzato il recupero ambientale della cava della ditta "Inerti Adinolfi" Amministratore unico sig. Adinolfi Antonio, nato ad Altavilla Silentina il 22/02/1962 e residente in Battipaglia alla via Botticelli snc, sita alla località Castelluccia del Comune di Battipaglia, insistente sulle particelle nn°1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00. L'autorizzazione veniva resa per la durata di anni 3 anni a decorrere dalla notifica del decreto, avvenuta il 25.03.2010, sicché il termine triennale è giunto a scadenza il 24.03.2013.
- Il progetto autorizzato con il citato D.D. 118/2010 consta dei seguenti elaborati, elencati nelle premesse del decreto medesimo:
 - TAV. 1 relazione generale;
 - TAV. 2 planimetria quotata dello stato di fatto;
 - TAV. 3 planimetria quotata dello stato di progetto;
 - TAV. 4 Sezioni dalla A alla E;
 - TAV. 5 Sezioni dalla 1 alla 8;
 - TAV. 6 Planimetria sistemazione finale;
 - TAV. 7 Particolare gradoni;
 - TAV. 8 Planimetria individuazione destinazione finale dei terreni di cava.
- Con nota del 11.09.2012, assunta al protocollo n.0669360 del 12.09.2012, priva di allegati, la ditta Inerti Adinolfi ha chiesto a questo Settore la proroga di un anno del termine di scadenza della citata autorizzazione D.D. 118/2010.
- Con nota lettera del 16.04.2013, dunque successiva alla scadenza del decreto del quale si chiede proroga, acquisita al protocollo n.0272195 del 16.04.2013, la ditta ha trasmesso "a corredo

dell'istanza di proroga suindicata la perizia sullo stato di avanzamento dei lavori di ricomposizione al mese di febbraio 2013" composta da quattro tavole tecniche. Nella medesima lettera ha chiesto a questo Settore l'avvio del procedimento istruttorio per la delocalizzazione dell'attività estrattiva secondo l'istanza ed i relativi grafici di progetto presentati in data 10.05.2011, che evidentemente costituisce procedimento distinto da quello oggetto del presente provvedimento.

- Lo scrivente Settore con nota prot. n. 338417 del 14.05.2013, ha riscontrato l'istanza di proroga, rappresentando che essa non era procedibile per le seguenti motivazioni:
 - a) gli atti progettuali trasmessi erano del tutto privi di firma autografa del tecnico geologo incaricato;
 - b) tali elaborati erano privi anche di firma e timbro professionale degli ulteriori professionisti previsti dalla specifica disciplina di settore di cui alla L.R. n.54/85 e s.m.i. ed al P.R.A.E.;
 - c) tali elaborati erano di fatto non istruibili recando rappresentazioni cromatiche prive di legenda;
 - d) trattavasi, infine, di planimetrie e sezioni, sicché erano mancanti i restanti elaborati progettuali, come previsti dalla legge n.54/85 e s.m.i. e dal P.R.A.E., aggiornati all'attualità.
- Nella stessa nota prot. n. 338417 del 14.05.2013, considerato che l'autorizzazione rilasciata con D.D. n.118 del 12.03.2010 era scaduta in data 24.03.2013, venivano diffidati sia la ditta che il direttore dei lavori di cava a mantenere sospesi i lavori e a non svolgere qualsivoglia attività in pendenza della definizione della istanza di proroga.
- Con successiva nota prot. n. 0354970 del 20.05.2013 questo Settore ha parzialmente rettificato la nota prot. n.338417 del 14.05.2013, comunicando che in essa era stato indicato per mero errore materiale che gli elaborati progettuali di proroga fossero privi di firma del tecnico geologo incaricato, essendone invece provvisti.
- Le note sopracitate prot. n. 338417 del 14.05.2013 e prot. n. 0354970 del 20.05.2013 venivano indirizzate da questo Settore alla Inerti Adinolfi srl che agli atti d'ufficio aveva sede in Battipaglia alla via P. Baratta n.92. Tale indirizzo era stato fornito a questo Settore dalla stessa ditta, tenuta per legge a comunicare qualsivoglia variazione societaria, ivi compreso il cambio della sede legale. Sennonché la nota prot. n. 338417 del 14.05.2013 è stata restituita dall'ufficio postale con la dicitura "destinatario irreperibile". Lo scrivente Settore, appena avuto contezza del fatto, ha pertanto chiesto all'Amministrazione Comunale, con note prot. n. 416022 del 11.06.2012 e prot. n. 416005 del 11.06.2012, di notificare – tramite messo comunale - le note cennate alla ditta presso la nuova sede in Battipaglia al viale della Pace (indirizzo desunto da un distinto provvedimento dell'amministrazione comunale di Battipaglia).
- Con provvedimento prot. n. 41877 del 30.05.2013, il Comune di Battipaglia, sulla scorta della citata nota di quest'ufficio n. 338417 del 14.05.2013, ha diffidato la società Inerti Adinolfi s.r.l. a sospendere qualsivoglia attività sulla cava in oggetto, fino a nuove determinazioni di questo Settore.
- Con ricorso innanzi al TAR Campania Sezione di Salerno, incardinato al R.G. n. 959/2013, la Inerti Adinolfi srl ha impugnato il provvedimento del Comune di Battipaglia n. 41877 del 30.05.2013 e la nota di quest'ufficio n. 338417 del 14.05.2013.
- Il TAR Campania – Sez. II di Salerno ha accolto con Decreto n. 304 del 03.06.2013 la richiesta della ditta di misure cautelari monocratiche fino alla camera di consiglio del 27.06.2013.
- In data 27.06.2013 il collegio giudicante ha emesso ordinanza n. 356 del 27.06.2013, con la quale è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente, evidenziando il carattere discrezionale della proroga e la *necessità di esperire complessa istruttoria anche in ordine ad eventuali inadempimenti del ricorrente*.
- La Ditta Inerti Adinolfi s.r.l., avverso la predetta Ordinanza del TAR Campania, sez. II Salerno n. 356 del 27.06.2013 ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, incardinato al R.G. n. 5012/2013, che con decreto n. 2429/2013 ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche fino alla camera di consiglio del 30.07.2013.
- Con Ordinanza n. 2911/2013 del 30 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello iscritto al R.G. n. 5012/2013 avverso l'ordinanza del TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 356 del 27.06.2013.
- Con nota in data 01.08.2013, la società Inerti Adinolfi s.r.l., rappresentata e assistita dall'Avv. Marcello Fortunato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, ha invitato e diffidato quest'Ufficio all'immediata definizione del procedimento di cui all'istanza di proroga del 11.09.2012. Nelle medesima nota l'avv. Fortunato cita anche la richiamata nota di quest'ufficio n. 338417 del 14.05.2013, sostenendo che gli atti già prodotti sarebbero stati idonei ai fini della mera proroga.

- Con nota n. 572374 del 06/08/2013 questo Settore ha riscontrato l'invito/diffida dell' 1/08/2013. Con essa, l'ufficio ha preliminarmente evidenziato che la nota della società datata 12.04.2013, acquisita in pari data al n. 272195, più che un sollecito – come riferito - costituiva un'integrazione, peraltro successiva alla scadenza del decreto del quale si chiede proroga, in quanto con essa la società trasmette, per la prima volta, *"a corredo dell'istanza di proroga la perizia sullo stato di avanzamento dei lavori di ricomposizione al mese di febbraio 2013"*. Peraltro, tale nota integrativa veniva prontamente riscontrata da quest'ufficio con nota n. 338417/2013, parzialmente rettificata con nota n. 354970/2013; riscontri che non venivano tempestivamente ricevuti dalla società Inerti Adinolfi srl, solo in quanto la stessa non aveva comunicato, come invece dovuto, gli estremi della nuova sede legale, che quest'Ufficio poteva solo desumere da un successivo provvedimento del comune di Battipaglia, facendosi peraltro carico di una ulteriore notifica, a mezzo di messi comunali.

Con la stessa nota l'ufficio ha altresì evidenziato che la società si era premurata di dimostrare il persistere della disponibilità dei suoli, solo in occasione del sopralluogo in data 05.08.2013, consegnando ai tecnici del Settore fotocopia semplice, non autenticata, di contratto di proroga di fitto relativa a quota parte delle p.lle 32 e 33 del foglio 2 del comune di Battipaglia, peraltro richiamando, ma non allegando, non meglio definite *"planimetrie di progetto datate 19/06/1995 e redatte dal dott. Elvio Veneri"*.

Quindi, sempre con la nota n. 572374 del 06/08/2013, questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 s.m.i. e nel contempo, istruita la documentazione prodotta con la citata nota n. 272195 del 12.04.2013, ha formulato i seguenti rilievi:

- 1) Manca il timbro professionale e la firma degli ulteriori professionisti (oltre il geologo), previsti dalla specifica disciplina di settore, di cui alla L.R. 54/85 e s.m.i. e al Piano Regionale delle Attività estrattive. Tali firme sono invece dovute, alla luce di quanto esposto al successivo punto 6.
- 2) Manca la specifica relazione del rilievo topografico, recante la descrizione delle modalità di rilievo, dell'attrezzatura utilizzata, delle relative elaborazioni, necessaria a rendere completo il rilievo e a consentirne la riproducibilità in sede di eventuale verifica in loco d'ufficio.
- 3) Manca il cronoprogramma dei lavori a farsi, riferito sia ai movimenti di terra che a tutte le restanti opere per avere ultimata la ricomposizione ambientale, necessario a stimare la congruità della richiesta di proroga, e provvedere nel caso all'aggiornamento della polizza fideiussoria.
- 4) Mancano i titoli comprovanti la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i., relativamente a parte delle superfici oggetto di intervento, per il maggior tempo richiesto in proroga. Al riguardo va precisato che non si ritiene esaustiva la fotocopia semplice, non autenticata, consegnata ai tecnici di questo Settore nel sopralluogo in data 05.08.2013, sia in quanto fotocopia semplice, sia in quanto non si evince esattamente quale porzione di superficie delle p.lle 32 e 33 del foglio 2, del comune di Battipaglia, siano concesse in fitto alla società Inerti Adinolfi srl, mancando allegate planimetrie.
- 5) Nella relazione prodotta, è dichiarato che i *"lavori di riempimento nell'area di recupero n°2 sono stati realizzati al 133,46%, con una maggiorazione in positivo dei materiali di riporto al fine di un miglior assetto dei terrazzi di progetto"*. Al riguardo, precisato che non si rinviengono nei grafici allegati specifiche numerazioni delle aree, anche per la mancata predisposizione di una legenda, deve evidenziarsi che quella indicata costituirebbe una variazione al progetto approvato, la quale, ferme restando le verifiche ed azioni che questo Settore si riserva, non può essere realizzata senza preventiva autorizzazione di questo Settore.

Non solo. Fermo restando quanto sopra, visti gli atti d'ufficio, questo Settore ha rilevato ancora quanto segue, in ordine al progetto originariamente autorizzato con D.D. 118/2010, che all'attualità risulta scaduto, del quale si chiede la proroga:

- 6) Il progetto reca solo il timbro del professionista geologo, senza alcuna firma, ed è addirittura privo di firma e timbro professionale di qualsivoglia ulteriore professionista. Invece, l'art. 77 co. 5 delle Norme di Attuazione del PRAE, dispone che *il progetto di recupero ambientale dovrà essere firmato, ognuno per le sue competenze, da almeno 4 professionisti in rappresentanza di almeno*

4 discipline: un ingegnere e/o un laureato in Scienze ambientali, un architetto, un geologo e da un dottore agronomo o dottore in scienze forestali o lauree equipollenti.

- 7) Per la destinazione finale del sito il progetto prevede, relativamente al 30% della superficie complessiva, il riuso per attività secondarie. Tale previsione è incompatibile con le Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che all'art. 67 co. 5 dispone che *per le cave abusive... sono ammessi solo il riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica) o il riuso agroforestale.* Analogamente l'art. 33 co. 2 delle NdA del PRAE.
- 8) Per i riporti di terreno si prevede l'utilizzo di materiali reperiti dalla Ditta al di fuori dell'area di cava, nell'ambito della sua attività di recupero inerti non pericolosi. Tale scelta progettuale non è conforme alle NdA del PRAE, che all'art. 61 co. 5 dispone che nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati esclusivamente: terre e rocce da scavo; materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive; materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 52 delle NdA, che prevede l'utilizzo di materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti, esclusivamente per il riempimento di "cavità", circostanza differente da quella che ci occupa.

A margine, in quest'ultima ipotesi – comunque non percorribile – al fine del riutilizzo di tali materiali vi sarebbe stata la necessità di predisporre una specifica relazione di progettazione da sottoporre alla approvazione degli enti preposti (art. 52 co. 3 delle NdA del PRAE), che mai è stata prodotta al Genio Civile.

Ed ancora - fermo restando che l'ipotesi *de quo* è impercorribile - avrebbero dovuto trovare applicazione anche l'art. 63 co. 1 e 2 delle NdA del PRAE, circostanza che non risulta agli atti.

- 9) Non risulta perfezionata la procedura in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la quale questo ufficio con nota n. 826691 del 28.09.2013 inviò al competente Settore regionale Tutela dell'Ambiente (VIA) l'elaborato "procedura di verifica (SCREENING)". Sul punto deve rilevarsi che nel decreto autorizzativo il progetto venne considerato escluso dalla relativa procedura in quanto contemplato nell'Allegato C, capo VI, punto F del regolamento regionale VIA approvato con D.G.R. n. 1641 del 30.10.2009. Precipato preliminarmente che la citata D.G.R. n. 1641/2009 approvava il regolamento recante "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" solo ai fini di sottoporlo all'approvazione del Consiglio Regionale, deve comunque rilevarsi che il progetto in argomento non rientra nella fattispecie indicata, poi confermata dal Regolamento definitivamente approvato con D.P.G.R.C. n. 10 del 29.01.2010 (in B.U.R.C. n. 10 del 1.02.2010). Infatti, l'Allegato C, capo VI, punto F del citato regolamento esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, gli interventi di ricomposizione ambientale di cave abusive da realizzarsi attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 3417 del 12 luglio 2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22.07.2002. Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, mancando in progetto riferimenti e specifici elaborati dedicati alle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare e, soprattutto, prevedendosi il riuso per attività secondarie, destinazione ovviamente non classificabile quale ricomposizione ambientale a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- 10) Manca un certificato di destinazione urbanistica, recante i vincoli che gravano sull'area. Già alla luce di quanto si legge negli atti progettuali, si rileva comunque quanto segue:
- a) Manca l'autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico esistente. Al riguardo, l'autorizzazione agli atti della Provincia di Salerno prot. n. 19487 del 17.10.2001 non appare pertinente, non essendo rinnovata, non essendo resa sul progetto di che trattasi, che è successivo, ed essendo comunque relativa ad una superficie inferiore. A margine, il progetto prodotto non reca relazioni e/o elaborati grafici dai quali risulti l'adempimento di tutte le prescrizioni ivi formulate.

- b) Manca il parere dell'Autorità di Bacino, richiesto quale prescrizione nell'autorizzazione della Provincia di Salerno prot. n. 19487 del 17.10.2001 sopra citata.
 - c) Il parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici n. 18479/10D del 19.02.2001, in relazione alla zona eventualmente vincolata, non appare pertinente, non essendo reso sul progetto di che trattasi, che è successivo.
 - d) Manca il parere della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Ambientali, a nulla rilevando che la porzione di superficie oggetto dell'autorizzazione, e della richiesta di proroga, non sia oggetto di intervento specifico – come dichiarato - laddove la superficie vincolata è comunque interna al perimetro di cava per la quale si chiede l'autorizzazione, e la proroga;
 - e) Ferma restando l'incompatibilità con le norme del PRAE sulla destinazione finale sopra richiamata, a margine, mancano le autorizzazioni e i pareri comunque denominati, ovvero non risultano completi e/o aggiornati quelli prodotti, relativamente ai manufatti e alle opere previste per riuso secondario, che peraltro in progetto non sono adeguatamente definiti nella consistenza e nelle caratteristiche;
- 11) Non risultano, agli atti, autorizzazioni e/o assensi di questo Settore in riferimento all'impianto di trattamento e recupero inerti non pericolosi di cui si legge in progetto (cfr. elaborato – procedura di verifica – screening), ricadente in area di cava;
- 12) Il progetto reca intestazione "Ricomposizione ambientale di una cava di materiali calcarei, ubicata in località Castelluccia, ai sensi della L.R. n°14 del 6 Novembre 2008 e della Direttiva del Settore Cave prot. n. 40166 del 16-01-2009". Orbene, con sentenza 67/2010, decisione del 22.02.2010, deposito del 26.02.2010 presso la cancelleria ai sensi dell'art. 30 della L.cost. 87/1953 – antecedente il decreto di autorizzazione - la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. Campania 6.11.2008 n. 14, recante "Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive", sicché il progetto avrebbe dovuto essere conforme alle disposizioni della L.R. 54/85 e s.m.i. e del PRAE. Tuttavia, gli unici riferimenti espressi al PRAE, che si rinvenivano nella relazione di progetto, sono relativi alla classificazione dell'area nella quale ricade la cava, secondo le cartografie del PRAE, e alle disposizioni sul riuso, che però sono erroneamente applicate per quanto innanzi esposto.

La questione non è di mera forma. Difatti, ferma restando l'incompatibilità con le norme del PRAE sulla destinazione finale del sito appena richiamata, nonché l'inidoneità dei materiali di riinterro previsti in progetto, di cui si è già detto – lacune di per sé sufficienti, ciascuna, a rendere non istruibile l'istanza ai sensi del PRAE - il progetto è ancora carente di svariati elaborati progettuali previsti dal PRAE, e finanche dalla L.R. 54/85 e s.m.i., che sarebbero invece necessari ai fini istruttori, anche nel caso di mera ed esclusiva ricomposizione ambientale. Sul punto, oltre quanto innanzi già esposto (sulla redazione del progetto da parte di 4 professionisti in rappresentanza di almeno 4 discipline, sull'acquisizione di tutti i pareri normativamente previsti in relazione al regime vincolistico vigente), si rileva ancora quanto segue:

- a) Manca la relazione geologico-tecnica e relativi elaborati, conforme all'art. 78 delle NdA del PRAE.
- b) Manca l'analisi dello stato dei luoghi comprendente la verifica dei tipi di coltura presenti sull'area oggetto di richiesta estesa per un raggio di 500 metri intorno al perimetro richiesto, in scala 1: 5000 (art. 80 co. 1 lett. f delle NdA del PRAE), onde perseguire il risanamento paesaggistico, come definito dall'art. 9 co. 2 lett. b) della L.R. 54/85 e s.m.i., nonché la restituzione del terreno agli usi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, come richiesto dall'art. 9 co. 2 lett. c) della L.R. 54/85 e s.m.i., nonché il rispetto dei criteri di ricomposizione ambientale dettati dall'art. 60 delle NdA del PRAE.
- c) Manca una specifica indagine sugli ecosistemi interessati e sulle caratteristiche topoclimatiche e geopedologiche del contesto territoriale (art. 80 co. 1 lett. k delle NdA del PRAE), onde garantire il rispetto dei criteri di ricomposizione ambientale dettati dall'art. 60 delle NdA del PRAE.

- d) Manca la Relazione agronomica con l'indicazione di un abaco della vegetazione autoctona da impiantare (art. 80 co. 1 lett. I delle NdA del PRAE).
- e) Mancano deterministiche valutazioni in ordine ai seguenti aspetti, attinenti, oltre che la ricomposizione ambientale, anche la sicurezza e la tutela della pubblica e privata incolumità, di cui all'art. 82 co. 4 delle NdA del PRAE, e segnatamente:
- ipotesi di rimodellamento e verifica dei fattori di geotecnica, con riferimento in particolare al profilo finale dei versanti, ed anche allo stato di fatto, in considerazione della circostanza che esso è frutto di coltivazioni abusive svolte in passato;
 - verifica dei fattori idrologici che tengano conto della densità di drenaggio dell'area oggetto di richiesta come preesistente e quella susseguente alla realizzazione dell'intervento;
 - verifica degli eventuali fenomeni di erosione;
 - verifica dell'eventuale instabilità dei versanti.
- f) Gli interventi di riassetto della conformazione fisica dei luoghi devono essere attuati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto previsto dal D.P.G.R.C. n. 574 del 22/07/2002 e D.G.R.C. n. 3417 del 12/07/2002, circostanza che non viene affatto illustrata nel progetto, carente dei relativi elaborati e grafici (art. 82 co. 3 delle NdA del PRAE).
- g) Mancano sezioni del piano di ricomposizione e di riassetto nella scala non inferiore a quella prevista dalle NdA del PRAE (in scala 1:500 o 1:200, e ad interasse non superiore a 25 m) (art. 83 co. 1 lett. B.b) delle NdA del PRAE), non rispettando i grafici prodotti tali criteri minimi di rappresentazione.
- h) Manca il modello digitale del terreno in scala non inferiore a 1:1000, dal quale sia possibile percepire la sistemazione finale dei luoghi, mediante il confronto tra lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori ed al suo termine (art. 83 co. 1 lett. C. delle NdA del PRAE).
- i) Il piano economico finanziario non è conforme all'art. 84 delle NdA del PRAE. In particolare:
- Manca la stima dei tempi di realizzazione degli interventi (cronoprogramma);
 - Manca la stima dei costi per l'abbattimento e/o smantellamento degli impianti e/o strutture presenti nel cantiere;
 - Manca la stima dei costi di manutenzione delle opere e delle piantagioni e dei relativi impianti (irrigazione, ecc.) per un periodo almeno quinquennale;
 - Il computo metrico prodotto non reca la genesi dei singoli prezzi unitari utilizzati, che devono essere definiti utilizzando prezziari ufficiali, ovvero desumersi con specifiche analisi di prezzi redatte conformemente a norma;
 - Con riferimento agli scavi e ai rinterri, il piano proposto prevede genericamente i "movimenti di terra", mentre non contempla l'analisi a misura di tutte le lavorazioni previste, non contempla i costi del terreno da utilizzare per i rinterri, né i costi del terreno necessario alle piantagioni.
- Tanto si riverbera, peraltro, sull'importo della cauzione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 54/85 e s.m.i.
- Alla luce di quanto sopra esposto, con la stessa nota n. 572374/2013 questo Settore ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza, informando la società Inerti Adinolfi srl. della facoltà di presentare per iscritto osservazioni o memorie, eventualmente corredate da documenti entro il termine di 10 giorni, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;
 - Con atto in data 12.08.2013, acquisita in pari data al n. 582079, la società Inerti Adinolfi s.r.l., rappresentata ed assistita dall'avv. Marcello Fortunato, recante "istanza ex art. 14 bis della L. n. 241/1990 con contestuale riserva di depositare osservazioni ex art. 10 bis della L. n. 241/1990", ha evidenziato la difficoltà di redigere le deduzioni nei tempi di cui all'art. 10bis della L. 241/90, stante il periodo estivo, e ha chiesto di voler convocare apposito incontro e/o conferenza di servizi al fine di verificare in contraddittorio la sussistenza dei presupposti per assentire la richiesta di proroga;
 - Questo Settore ha riscontrato con nota n. 582243 del 12/08/2013, comunicando che l'istanza n. 582079/2013 appariva irrituale e non procedibile, alla luce dell'attuale status amministrativo del

procedimento di che trattasi. Difatti, lo scrivente Settore con il preavviso di rigetto prot. n. 572374 del 06.08.2013 – riscontrando con l'urgenza richiesta ad atto di diffida datato 01.08.2013, con il quale si invitava quest'ufficio all'immediata definizione del procedimento de quo – aveva già rappresentato alla società l'improcedibilità dell'istanza in oggetto, per la carenza di presupposti necessari normativamente previsti, ivi ampiamente esposti, ed a cui si rimandava integralmente. Né si ravvisava una carenza di contraddittorio, in quanto la citata nota di questo Settore n. 572374/2013 era proprio finalizzata a garantire la partecipazione al procedimento da parte della società Inerti Adinolfi srl, secondo le forme normativamente previste dall'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.. Pertanto, meramente si confermava la nota n. 572374 del 06.08.2013. Tale riscontro veniva inviato sia all'avv. Marcello Fortunato che alla società Inerti Adinolfi s.r.l.. Tale secondo esemplare, ancorché correttamente indirizzato, veniva restituito dal servizio postale, sicché quest'Ufficio si faceva carico di un'ulteriore notifica, a mezzo dell'ufficio notifiche del Comune di Battipaglia, con richiesta prot. n. 615433 del 05.09.2013.

- Con nota in data 03.09.2013, acquisita in pari data al n. 608554, la società Inerti Adinolfi, rappresentata ed assistita dall'avv. Marcello Fortunato, ha controdedotto al preavviso di rigetto n. 572374/2013, con note tecniche allegate.

CONSIDERATO che:

- Alla luce delle indicate deduzioni n. 608554/2013, visti gli atti reperiti dal Responsabile del procedimento nel fascicolo della cava in argomento, persistono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di seguito elencati; per ciascuno di essi, nell'ordine, si espongono nel seguito anche le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni prodotte al n. 608554/2013:

- 1) Manca il timbro professionale e la firma degli ulteriori professionisti (oltre il geologo), previsti dalla specifica disciplina di settore, di cui alla L.R. 54/85 e s.m.i. e al Piano Regionale delle Attività estrattive. Tali firme sono invece dovute, alla luce di quanto esposto al successivo punto 6.

Al riguardo, nelle deduzioni viene rilevato che gli elaborati presentati sono soltanto una verifica dello stato dei luoghi al mese di febbraio 2013 e che essi sono stati sottoscritti con piena competenza professionale del tecnico geologo incaricato, ai sensi del D.P.R. 328/2001, precisando che la piena e completa competenza del geologo in materia di attività estrattive, senza limitazioni e condizioni, *non può essere modificato né dalla L.R. 54/85 e s.m.i., né tantomeno dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, che è una normativa di settore senza forza di legge*. Nelle deduzioni viene altresì aggiunto che *il contenuto dell'art. 8 della L.R. 54/85...pur non limitando le competenze del geologo in materia di cave, è in contrasto con quanto definito dal D.P.R. 328/2001, che assegna le relative competenze piene solo al geologo...Inoltre il DPR 328/2001, essendo successivo alle LL.RR. 54/85 e 17/95, evidentemente ne modifica il contenuto per quanto di interesse*. Analogamente viene sostenuto per il PRAE, in quanto *redatto in base alle previsioni della L.R. 54/85 che, almeno per la definizione delle competenze professionali è stata superata dal DPR 328/2001, ed inoltre il PRAE essendo normativa di settore non può certo dettare norme in contrasto con il richiamato DPR 328/2001*. Infine, nelle deduzioni viene dichiarato che per le ragioni indicate, i dirigenti che si sono succeduti al Genio Civile di Salerno hanno *ben creduto di interpretare le leggi e le norme in materia di cave con elasticità*.

Ciò posto, nel merito preliminarmente si deve evidenziare, come pure esposto al successivo punto 6, che anche gli elaborati progettuali oggetto dell'autorizzazione D.D. 118/2010 mancano del timbro e della sottoscrizione delle ulteriori tre figure professionali richieste, oltre il geologo; sicché si discute di elaborati tecnici sottoscritti solo da un geologo, ai fini della proroga di un progetto redatto, analogamente, solo da un geologo. Tanto precisato, contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la previsione dell'art. 77 co. 5 delle Norme di Attuazione del PRAE sia chiara e non suscettibile di interpretazioni: *il progetto di recupero ambientale dovrà essere firmato, ognuno per le sue competenze, da almeno 4 professionisti in rappresentanza di almeno 4 discipline: un ingegnere e/o un laureato in Scienze ambientali, un architetto, un geologo e da un dottore agronomo o dottore in scienze forestali o lauree equipollenti*.

Né tale disposizione appare lesiva delle competenze del geologo, né essa confligge con il DPR 328/2001; piuttosto essa garantisce il necessario approccio multidisciplinare alla ricomposizione ambientale, che è anche espressamente sancito dal PRAE nella Norma Generale della Ricomposizione ambientale di cui all'art. 60 del Capo III.

- 2) Manca la specifica relazione del rilievo topografico, recante la descrizione delle modalità di rilievo, dell'attrezzatura utilizzata, delle relative elaborazioni, necessaria a rendere completo il rilievo stesso.

Al riguardo nelle deduzioni viene riferito che *la relazione del rilievo topografico con la planimetria quotata con ubicazione dei caposaldi di livellazione e rete di punti quotati di controllo, da utilizzare per qualsiasi verifica in loco, è stata già consegnata in data 08-06-2010, come prescritto nel decreto di autorizzazione 118/2010.*

Nel merito, tuttavia, deve ribadirsi che il rilievo proposto, ai fini della proroga, avrebbe dovuto comunque essere corredato da una specifica relazione del rilievo stesso, recante la descrizione delle modalità di esecuzione, dell'attrezzatura utilizzata, delle relative elaborazioni. Tale relazione invece manca.

A margine, tali informazioni mancano anche nella relazione datata 8.6.2010 richiamata nelle deduzioni, la quale reca solo le coordinate numeriche dei caposaldi e dei picchetti, con foto dei caposaldi stessi.

- 3) Manca il cronoprogramma dei lavori a farsi, riferito sia ai movimenti di terra che a tutte le restanti opere per avere ultimata la ricomposizione ambientale, necessario a stimare la congruità della richiesta di proroga, e provvedere nel caso all'aggiornamento della polizza fideiussoria.

Al riguardo nelle deduzioni viene riferito che *il cronoprogramma dei lavori complessivi è contenuto nel progetto approvato, mentre per i lavori residui è stato richiesto un unico periodo della durata di un anno: in ogni caso è sicuramente integrabile.*

Nel merito, le deduzioni già confermano espressamente la mancanza del cronoprogramma, definito *sicuramente integrabile*, ma di fatto non integrato. Né la stima temporale di un anno di ulteriori lavorazioni può ritenersi un cronoprogramma, che invece in generale è costituito da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi (definizione ad es. estratta dall'art. 40 del D.P.R. 207/2010) (es. diagramma di Gantt, reticolo di Pert, ecc.).

Né il rinvio al cronoprogramma del progetto autorizzato con decreto 118/2010 appare utile, in quanto neanche all'epoca venne prodotto un cronoprogramma nel senso innanzi definito.

A margine, comunque, quand'anche vi fosse stato un cronoprogramma nel progetto originario, la stessa circostanza che con l'istanza in discussione è stata richiesta una proroga, invalida le ipotesi originarie e ne impone l'aggiornamento.

Ed infine, pur volendo riferirsi al solo parametro del tempo complessivo, deve rilevarsi che nella relazione generale (cfr. pag. 6) e nella tav. 6 del progetto originario si individuano due lotti successivi semestrali, sicché il tempo complessivo stimato per l'intervento era annuale. A fronte di ciò, il D.D. 118/2010 ha autorizzato i lavori per un periodo triplo (anni tre); ed oggi si discute addirittura dell'istanza di proroga per un ulteriore anno. Appare dunque evidente che la mancanza di una adeguata pianificazione delle lavorazioni, nel senso innanzi indicato, ha comportato estrema incertezza sulla tempistica necessaria a dare completo l'intervento, risultando viepiù necessario il cronoprogramma richiesto.

- 4) Mancano i titoli comprovanti la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i., relativamente a parte delle superfici oggetto di intervento, per il maggior tempo richiesto in proroga.

Sul punto, nelle deduzioni viene riferito che *i titoli comprovanti la titolarità dei terreni di cava sono stati consegnati a corredo del progetto approvato, e non risultano scaduti: in ogni caso è comunque possibile la loro ripresentazione.*

Nel merito, deve dunque rilevarsi che permane la carenza indicata in quanto, ancorché la documentazione in atti sia effettivamente integrabile, resta di fatto non integrata.

Deve precisarsi, sul punto, che la fotocopia semplice consegnata ai tecnici di questo Settore nel sopralluogo in data 05.08.2013, recante "contratto di proroga fitto L. 203/82" in data 15/09/2009, è relativa a quota parte delle particelle n. 32 e 33 del foglio 2 in proprietà Cavaliere Vito, per una superficie totale di mq 95.800, mentre dagli atti progettuali risulta che la superficie complessiva in proprietà Cavaliere Vito è pari a mq 175.100. Non si rinvergono ulteriori atti sulla disponibilità della residua superficie in ditta Cavaliere Vito, di mq 79.300, pure oggetto di autorizzazione e richiesta di proroga.

- 5) Nella relazione prodotta, è dichiarato che i "lavori di riempimento nell'area di recupero n°2 sono stati realizzati al 133,46%, con una maggiorazione in positivo dei materiali di riporto al fine di un miglior assetto dei terrazzi di progetto". Al riguardo, precisato che non si rinvergono nei grafici allegati specifiche numerazioni delle aree, anche per la mancata predisposizione di una legenda, deve evidenziarsi che quella indicata costituirebbe una variazione al progetto approvato, la quale, ferme restando le verifiche ed azioni che questo Settore si riserva, non può essere realizzata senza preventiva autorizzazione di questo Settore.

Al riguardo nelle deduzioni viene riferito che i riempimenti nell'area di recupero n. 2 hanno avuto una maggiorazione dei materiali di riporto ...per migliorarne l'assetto complessivo ...a fini agricoli, essendo stata ritenuta non sostanziale la relativa variazione. Essendo i lavori ancora in corso, se tale miglioramento dell'assetto del gradone dovesse essere ritenuto variante sostanziale del progetto approvato, le relative quote possono essere comunque ancora rettificare.

Nel merito, resta dunque confermata la variazione, ed è noto che qualsivoglia modifica progettuale necessita della preventiva autorizzazione degli Enti e Autorità a vario titolo competenti. In mancanza, o in pendenza, l'istanza di proroga è evidentemente non procedibile. Non solo. Fermo restando quanto sopra, visti gli atti d'ufficio dal Responsabile del procedimento nel fascicolo della cava in argomento e le deduzioni, permangono ancora le seguenti carenze in ordine al progetto originariamente autorizzato con D.D. 118/2010, che all'attualità risulta scaduto, e del quale si chiede la proroga. Carenze che possono legittimamente rilevarsi in questa sede, indipendentemente dalla circostanza, asserita nelle deduzioni, che questo stesso ufficio aveva già autorizzato il medesimo progetto, in quanto tali carenze inficiano direttamente anche l'accoglimento dell'istanza di proroga che ci occupa.

- 6) Il progetto reca solo il timbro del professionista geologo, senza alcuna firma, ed è addirittura privo di firma e timbro professionale di qualsivoglia ulteriore professionista. Invece, l'art. 77 co. 5 delle Norme di Attuazione del PRAE, dispone che *il progetto di recupero ambientale dovrà essere firmato, ognuno per le sue competenze, da almeno 4 professionisti in rappresentanza di almeno 4 discipline: un ingegnere e/o un laureato in Scienze ambientali, un architetto, un geologo e da un dottore agronomo o dottore in scienze forestali o lauree equipollenti.*

Al riguardo nelle deduzioni si rimanda a quanto già riferito in ordine al precedente punto 1.

Analogamente, anche in questa sede, si rimanda a quanto innanzi esposto sulla questione.

- 7) Per la destinazione finale del sito il progetto prevede, relativamente al 30% della superficie complessiva, il riuso per attività secondarie. Tale previsione è incompatibile con le Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che all'art. 67 co. 5 dispone che *per le cave abusive... sono ammessi solo il riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica) o il riuso agroforestale.* Analogamente l'art. 33 co. 2 delle NdA del PRAE.

Al riguardo nelle deduzioni si rappresenta che va considerato *che la cava in oggetto è solo parzialmente abusiva, e comunque la previsione del riutilizzo non ha ancora trovato attuazione.*

Sul punto, deve rilevarsi che già l'oggetto del decreto autorizzativo 118/2010, di cui si chiede proroga, qualifica la cava come abusiva, recando la seguente intestazione: "Decreto di autorizzazione per la ricomposizione ambientale di una "cava abusiva".....

Nel merito, poi, la circostanza che la stessa società convenga sull'abusività di porzione della cava già dirime la questione, in quanto in tal caso trova piena applicazione l'art. 67 co. 5 delle NdA del PRAE, discutendosi di un unico progetto, di ricomposizione di un'unica cava.

Se poi, a margine, si considera anche la consistenza delle superfici interessate, la deduzione perde del tutto di contenuto. Difatti, il progetto interessa una superficie di mq 198.000, dei quali vennero ritenuti legittimi con il D.D. 1005 del 01.04.2003 solo mq 10.000, e cioè solo circa il 5% del totale progettuale.

Del tutto influente è, infine, l'osservazione secondo cui il riutilizzo non avrebbe ancora trovato attuazione, atteso che l'eventuale accoglimento della proroga ne comporterebbe per l'appunto l'esecuzione.

A margine, si ribadisce come tale motivo ostativo sia assolutamente pertinente all'istanza di proroga, che qualora concessa comporterebbe il riuso del sito per attività secondarie, che invece è escluso dalle citate disposizioni.

- 8) Per i riporti di terreno si prevede l'utilizzo di materiali reperiti dalla Ditta al di fuori dell'area di cava, nell'ambito della sua attività di recupero inerti non pericolosi. Tale scelta progettuale non è conforme alle NdA del PRAE, che all'art. 61 co. 5 dispone che nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati esclusivamente: terre e rocce da scavo; materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive; materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 52 delle NdA, che prevede l'utilizzo di materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti, esclusivamente per il riempimento di "cavità", circostanza differente da quella che ci occupa.

A margine, in quest'ultima ipotesi – comunque non percorribile – al fine del riutilizzo di tali materiali vi sarebbe stata la necessità di predisporre una specifica relazione di progettazione da sottoporre alla approvazione degli enti preposti (art. 52 co. 3 delle NdA del PRAE), che mai è stata prodotta al Genio Civile.

Ed ancora - fermo restando che l'ipotesi *de quo* è impercorribile - avrebbero dovuto trovare applicazione anche l'art. 63 co. 1 e 2 delle NdA del PRAE, circostanza che non risulta agli atti.

Al riguardo nelle deduzioni si rimanda al D.D. 118/2010, laddove è previsto *che i materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava da utilizzare per il ritombamento della fossa, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del Dlgs n°152/2006 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 delle NTA del PRAE. Tanto perché nell'area di cava esisteva un'ampia fossa che doveva essere colmata..*

Nel merito, nel dare atto che effettivamente tale è la previsione del decreto autorizzativo, deve ribadirsi l'obbligo del rispetto dell'art. 61 co. 5 delle NdA del PRAE, e l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 52 delle NdA, limitato dalla norma alle sole "cavità", circostanza differente da quella che ci occupa. Basti all'uopo evidenziare che le "cavità" sono richiamate nelle NdA del PRAE solo per le cave in sotterraneo (art. 59), fattispecie assolutamente diversa da quella delle cave "a fossa" cui si riferiscono le deduzioni (art. 57), e sempre che, a margine, la depressione in argomento possa assimilarsi ad una cava a fossa.

In ogni caso, anche nell'ipotesi sostenuta dalla società, nelle deduzioni nulla viene riferito circa la necessità di predisporre una specifica relazione di progettazione da sottoporre alla approvazione

degli enti preposti (art. 52 co. 3 delle NdA del PRAE), che mai è stata prodotta al Genio Civile, né tantomeno approvata, nonché sulle citate disposizioni dell'art. 63 co. 1 e 2 delle NdA del PRAE.

A margine, si evidenzia come anche tale motivo ostativo sia assolutamente pertinente all'istanza di proroga, che qualora concessa comporterebbe il completamento del progetto in contrasto con le norme suindicate.

- 9) Il progetto è stato escluso dalla procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ritenendo che il medesimo rientrasse nell'Allegato C, capo VI, lett. F della D.G.R. n. 1641 del 30.10.2009, relativo agli interventi di ricomposizione di cave abusive, da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica, di cui alla D.G.R. n. 3417 del 12.07.2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22.07.2002. Tanto risulta dal Considerato del decreto autorizzativo n. 118 del 12.03.2013, e di tanto si prende atto nel successivo decreto A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'ambiente n. 1203 del 15.11.2010. Tuttavia, deve rilevarsi che la fattispecie prospettata non ricorre nel caso di specie, mancando in progetto riferimenti specifici ed elaborati dedicati alle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, e, soprattutto, prevedendosi il riuso per attività secondarie, destinazione ovviamente non classificabile quale ricomposizione ambientale a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Al riguardo nelle deduzioni si evidenzia che contrariamente a quanto affermato nel preavviso di rigetto, *la procedura VIA ...ha trovato compimento con decreto n°1203/2010 del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, che ha archiviato il procedimento accettando l'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente GR n. 10/2010 di conferma della delibera n°1641/2009.*

Nel merito, si prende atto del decreto regionale A.G.C. Ecologia n. 1203 del 15.11.2010, che la società allega, così rettificando quanto erroneamente contestato nel preavviso di rigetto circa il mancato perfezionamento della procedura in materia ambientale. Tale circostanza era stata desunta dall'ufficio nella lettura del decreto autorizzativo, laddove il decreto 1203/2010 non è citato, in quanto successivo. Tale errore si emenda nel presente provvedimento.

Tuttavia, permane il motivo ostativo secondo cui la fattispecie di cui all'Allegato C, capo VI, lett. F della D.G.R. 1641/2009 non ricorre nel caso di specie, mancando in progetto riferimenti specifici ed elaborati dedicati alle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare - basti pensare ad es. alla dovuta "Relazione sull'applicabilità delle tecniche di Ingegneria naturalistica" di cui all'art. 3 del DPGRC 574/2002 e al p.to 3.8.2 del *Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica* approvato con il medesimo DPGRC - e, soprattutto, prevedendosi il riuso per attività secondarie, destinazione ovviamente non classificabile quale ricomposizione ambientale a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

In altri termini, il motivo ostativo, che si discute, non è assolutamente teso a contestare le procedure regionali per lo screening VIA, come sostenuto nelle deduzioni della società, quanto al contrario ad applicarle correttamente, evidenziando come il progetto sarebbe correttamente da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, per le scelte adottate – ancorché non idonee per quanto esposto - di riuso secondario e di utilizzo dei materiali di cui all'art. 52 delle NdA del PRAE.

Del resto, deve anche evidenziarsi che il decreto dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'ambiente non si esprime nel merito di quanto suesposto, ma si limita a prendere atto dell'intervenuta autorizzazione D.D. 118/2010, e della scelta ivi operata di avvalersi della possibilità di esclusione dalle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Anche tale motivo ostativo incide direttamente sull'istanza di proroga, atteso che l'eventuale accoglimento comporterebbe la realizzazione del riuso secondario, in mancanza di una espressa verifica di assoggettabilità alla VIA.

- 10) Il progetto reca intestazione "Ricomposizione ambientale di una cava di materiali calcarei, ubicata in località Castelluccia, ai sensi della L.R. n°14 del 6 Novembre 2008 e della Direttiva del Settore Cave prot. n. 40166 del 16-01-2009". Orbene, con sentenza 67/2010, decisione del 22.02.2010, deposito del 26.02.2010 presso la cancelleria ai sensi dell'art. 30 della L.cost.

87/1953 – antecedente il decreto di autorizzazione - la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. Campania 6.11.2008 n. 14, recante "Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive", sicché il progetto avrebbe dovuto essere conforme alle disposizioni della L.R. 54/85 e s.m.i. e del PRAE. Tuttavia, gli unici riferimenti espressi al PRAE, che si rinvergono nella relazione di progetto, sono relativi alla classificazione dell'area nella quale ricade la cava, secondo le cartografie del PRAE, e alle disposizioni sul riuso, che però sono erroneamente applicate per quanto innanzi esposto.

La questione non è di mera forma. Difatti, ferma restando l'incompatibilità con le norme del PRAE sulla destinazione finale del sito appena richiamata, nonché l'inidoneità dei materiali di riinterro previsti in progetto, di cui si è già detto – lacune di per sé sufficienti, ciascuna, a rendere non istruibile l'istanza ai sensi del PRAE - il progetto è ancora carente di svariati elaborati progettuali previsti dal PRAE, e finanche dalla L.R. 54/85 e s.m.i., che sarebbero invece necessari ai fini istruttori, anche nel caso di mera ed esclusiva ricomposizione ambientale. Sul punto, oltre quanto innanzi già esposto, si rileva ancora quanto segue:

- a) Manca la relazione geologico-tecnica e relativi elaborati, conforme all'art. 78 delle NdA del PRAE.
- b) Manca l'analisi dello stato dei luoghi comprendente la verifica dei tipi di coltura presenti sull'area oggetto di richiesta estesa per un raggio di 500 metri intorno al perimetro richiesto, in scala 1: 5000 (art. 80 co. 1 lett. f delle NdA del PRAE), onde perseguire il risanamento paesaggistico, come definito dall'art. 9 co. 2 lett. b) della L.R. 54/85 e s.m.i., nonché la restituzione del terreno agli usi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, come richiesto dall'art. 9 co. 2 lett. c) della L.R. 54/85 e s.m.i., nonché il rispetto dei criteri di ricomposizione ambientale dettati dall'art. 60 delle NdA del PRAE.
- c) Manca una specifica indagine sugli ecosistemi interessati e sulle caratteristiche topoclimatiche e geopedologiche del contesto territoriale (art. 80 co. 1 lett. k delle NdA del PRAE), onde garantire il rispetto dei criteri di ricomposizione ambientale dettati dall'art. 60 delle NdA del PRAE.
- d) Manca la Relazione agronomica con l'indicazione di un abaco della vegetazione autoctona da impiantare (art. 80 co. 1 lett. l delle NdA del PRAE).
- e) Mancano deterministiche valutazioni in ordine ai seguenti aspetti, attinenti, oltre che la ricomposizione ambientale, anche la sicurezza e la tutela della pubblica e privata incolumità, di cui all'art. 82 co. 4 delle NdA del PRAE, e segnatamente:
 - ipotesi di rimodellamento e verifica dei fattori di geotecnica, con riferimento in particolare al profilo finale dei versanti, ed anche allo stato di fatto, in considerazione della circostanza che esso è frutto di coltivazioni abusive svolte in passato;
 - verifica dei fattori idrologici che tengano conto della densità di drenaggio dell'area oggetto di richiesta come preesistente e quella susseguente alla realizzazione dell'intervento;
 - verifica degli eventuali fenomeni di erosione;
 - verifica dell'eventuale instabilità dei versanti.
- f) Gli interventi di riassetto della conformazione fisica dei luoghi devono essere attuati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto previsto dal D.P.G.R.C. n. 574 del 22/07/2002 e D.G.R.C. n. 3417 del 12/07/2002, circostanza che non viene affatto illustrata nel progetto, carente dei relativi elaborati e grafici (art. 82 co. 3 delle NdA del PRAE).
- g) Mancano sezioni del piano di ricomposizione e di riassetto nella scala non inferiore a quella prevista dalle NdA del PRAE (in scala 1:500 o 1:200, e ad interasse non superiore a 25 m) (art. 83 co. 1 lett. B.b) delle NdA del PRAE), non rispettando i grafici prodotti tali criteri minimi di rappresentazione.

- h) Manca il modello digitale del terreno in scala non inferiore a 1:1000, dal quale sia possibile percepire la sistemazione finale dei luoghi, mediante il confronto tra lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori ed al suo termine (art. 83 co. 1 lett. C. delle NdA del PRAE).
- i) Il piano economico finanziario non è conforme all'art. 84 delle NdA del PRAE. In particolare:
- Manca la stima dei tempi di realizzazione degli interventi (cronoprogramma);
 - Manca la stima dei costi per l'abbattimento e/o smantellamento degli impianti e/o strutture presenti nel cantiere;
 - Manca la stima dei costi di manutenzione delle opere e delle piantagioni e dei relativi impianti (irrigazione, ecc.) per un periodo almeno quinquennale;
 - Il computo metrico prodotto non reca la genesi dei singoli prezzi unitari utilizzati, che devono essere definiti utilizzando prezzi ufficiali, ovvero desumersi con specifiche analisi di prezzi redatte conformemente a norma;
 - Con riferimento agli scavi e ai rinterri, il piano proposto prevede genericamente i "movimenti di terra", mentre non contempla l'analisi a misura di tutte le lavorazioni previste, non contempla i costi del terreno da utilizzare per i rinterri, né i costi del terreno necessario alle piantagioni.
 - Tanto si riverbera, peraltro, sull'importo della cauzione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 54/85 e s.m.i.

Al riguardo nelle deduzioni viene evidenziato che *in data 17-07-2009 la Ditta chiedeva che il progetto già presentato ai sensi della L.R. 14/2008 venisse riesaminato ai sensi della L.R. n° 54/85, difatti nelle premesse del decreto di approvazione 118/2010 si legge che "il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/85 corrisponde a quanto previsto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85". Per tutti gli altri rilievi deve essere considerato che il progetto ex L.R. 14/2008 era uno stralcio del progetto generale presentato ai sensi del PRAE, nel quale erano contenuti tutti gli elaborati considerati mancanti, ma già in possesso del Genio Civile e degli altri Enti interessati.*

Al riguardo, circa la prima deduzione, nella formulazione del preavviso di rigetto si è già chiarito che il motivo ostativo è relativo, non già al mero richiamo della L.R. 14/2008, in quanto tale, ancorché improprio, ma alla indicata diffusa carenza progettuale rispetto alle prescrizioni del PRAE, al quale devono essere conformi tutti i progetti, anche di mera ricomposizione ambientale, ed anche se conseguenti a provvedimenti e sanzioni comminate ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85 e s.m.i. citati nelle deduzioni.

Tale carenza resta confermata anche a seguito delle deduzioni, in quanto non può ritenersi che il progetto in argomento sia uno stralcio di un progetto generale, corredato degli atti mancanti in quello autorizzato. Difatti, l'autorizzazione D.D. 118/2010 elenca espressamente gli elaborati autorizzati: TAV. 1 relazione generale; TAV. 2 planimetria quotata dello stato di fatto; TAV. 3 planimetria quotata dello stato di progetto; TAV. 4 Sezioni dalla A alle E; TAV. 5 Sezioni dalla 1 alla 8; TAV. 6 Planimetria sistemazione finale; TAV. 7 Particolari gradoni; TAV. 8 Planimetria individuazione destinazione finale dei terreni di cava, oltre lo Screening da trasmettere al Settore Tutela dell'Ambiente. Nessun altro elaborato è stato autorizzato con il citato decreto. Tali sono anche gli unici elaborati dei quali la società richiese l'autorizzazione con la nota n. 94015 del 04.02.2009 confluita nel D.D. 118/2010. Ed infine, alcun rinvio ad ulteriori distinti elaborati si rinviene nell'istanza e nell'autorizzazione.

Non solo. Il progetto che viene richiamato nelle deduzioni, presentato ai sensi del PRAE con istanza prot. n. 845305 del 16.10.2006, è stato espressamente rigettato da quest'Ufficio con D.D. n. 145 del 09.06.2009, sicché alcuno di quegli elaborati potrebbe rivivere se non espressamente indicato.

Ed infine, è dirimente la circostanza che il progetto presentato ai sensi del PRAE con istanza prot. n. 845305 del 16.10.2006 è un progetto del tutto distinto, del quale quello che ci occupa non può costituire uno stralcio. Infatti, esso prevedeva anche la prosecuzione della coltivazione, così come – conseguentemente – una differente consistenza finale dei luoghi. Basti all'uopo confrontare la rappresentazione dello stato finale riportato nella planimetria tav. n. 6 del progetto prot. n. 94015/2009 che si esamina, con la corrispondente tav. n. 18 del progetto prot. n. 845305/2006.

Non si entra dunque nel merito degli elaborati di cui all'istanza prot. n. 845305 del 16.10.2006, nei quali comunque non si rinvenivano, nella intitolazione degli elaborati, atti esaurienti in relazione alle carenze suindicate.

PRECISATO che:

- con riferimento agli aspetti di regolarità urbanistico-edilizia dei manufatti insistenti nell'area di cava, contestati nel preavviso di rigetto, debbano demandarsi al competente Comune di Battipaglia i relativi accertamenti, non risultando chiaramente, dalla documentazione in atti, a quali manufatti rappresentati nelle tavole progettuali debbano associarsi le autorizzazioni prodotte con le deduzioni, ovvero, in generale, se tutti i manufatti rappresentati nelle planimetrie ed esistenti siano regolarmente assentiti;

PRECISATO altresì che:

- con riferimento alla richiesta di Conferenza ex art. 14 bis L. 241/90 e s.m.i. prot. n. 582079 del 12.08.2013, questo Settore ha evidenziato con la citata nota n. 582243 del 12/08/2013 che l'istanza è irrituale e non procedibile, alla luce dell'attuale status amministrativo del procedimento di che trattasi. Difatti, lo scrivente Settore con il preavviso di rigetto prot. n. 572374 del 06.08.2013 – riscontrando con l'urgenza richiesta ad atto di diffida datato 01.08.2013, con il quale si invitava quest'ufficio all'immediata definizione del procedimento de quo – aveva già rappresentato alla società l'improcedibilità dell'istanza in oggetto, per la carenza di presupposti necessari normativamente previsti, ivi ampiamente esposti, ed a cui si rimandava integralmente. Né si ravvisava una carenza di contraddittorio, in quanto la citata nota di questo Settore n. 572374/2013 era proprio finalizzata a garantire la partecipazione al procedimento da parte della società Inerti Adinolfi srl, secondo le forme normativamente previste dall'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.. Sulla questione, in questa sede ulteriormente si evidenzia che le disposizioni della L.R. n.54/1985 e delle N.d.A. del P.R.A.E. Campania prevedono il ricorso all'istituto della conferenza dei servizi solo per il rilascio delle autorizzazioni in materia estrattiva e non anche per le mere proroghe previste dall'art.12 L.R. n.54/1985 e s.m.i. Ed ancora, la conferenza di servizi non poteva essere attivata da questo Settore, in quanto l'istanza della società Inerti Adinolfi di proroga dell'autorizzazione alla ricomposizione ambientale (acquisita al prot. n.0669360 del 12.09.2012 e successivamente integrata in data 16.04.2013) non era procedibile per carenza dei necessari presupposti previsti dalla norma, e sopra ampiamente illustrati. Ed infine, i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa escludono il ricorso all'istituto della conferenza dei servizi in caso di inammissibilità o improcedibilità della domanda. Alla società Inerti Adinolfi è stato in ogni caso garantito il pieno apporto partecipativo con il preavviso di rigetto effettuato da questo Settore con nota prot.n. 572374 del 06.08.2013 ai sensi dell'art.10 bis L.n.241/1990 e s.m.i..

Alla stregua dell'istruttoria compiuta del Responsabile del procedimento geom. Valentino Pecora e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, a formarne parte integrante e sostanziale,

l'istanza di proroga del D.D. 118 del 12.03.2010, formulata con nota del 11.09.2012, assunta al protocollo n.0669360 del 12.09.2012, integrata con nota del 16.04.2013, acquisita in pari data al n.0272195, dalla società Inerti Adinolfi s.r.l., con sede legale in Viale della Pace alla Località Castelluccia del Comune di Battipaglia (SA), legale rappresentante p.t. Sig. Antonio Adinolfi, è rigettata, per le motivazioni di seguito riportate:

- 1) Manca il timbro professionale e la firma degli ulteriori professionisti (oltre il geologo), previsti dalla specifica disciplina di settore, di cui alla L.R. 54/85 e s.m.i. e al Piano Regionale delle Attività estrattive. Tali firme sono invece dovute, alla luce di quanto esposto al successivo punto 6.

- 2) Manca la specifica relazione del rilievo topografico, recante la descrizione delle modalità di rilievo, dell'attrezzatura utilizzata, delle relative elaborazioni, necessaria a rendere completo il rilievo stesso.
- 3) Manca il cronoprogramma dei lavori a farsi, riferito sia ai movimenti di terra che a tutte le restanti opere per avere ultimata la ricomposizione ambientale, necessario a stimare la congruità della richiesta di proroga, e provvedere nel caso all'aggiornamento della polizza fideiussoria.
- 4) Mancano i titoli comprovanti la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i., relativamente a parte delle superfici oggetto di intervento, per il maggior tempo richiesto in proroga.
- 5) Nella relazione prodotta, è dichiarato che i "lavori di riempimento nell'area di recupero n°2 sono stati realizzati al 133,46%, con una maggiorazione in positivo dei materiali di riporto al fine di un miglior assetto dei terrazzi di progetto". Al riguardo, precisato che non si rinvenivano nei grafici allegati specifiche numerazioni delle aree, anche per la mancata predisposizione di una legenda, deve evidenziarsi che quella indicata costituirebbe una variazione al progetto approvato, la quale, ferme restando le verifiche ed azioni che questo Settore si riserva, non può essere realizzata senza preventiva autorizzazione di questo Settore.

Non solo. Fermo restando quanto sopra, visti gli atti d'ufficio e le deduzioni, permangono ancora le seguenti carenze in ordine al progetto originariamente autorizzato con D.D. 118/2010, che all'attualità risulta scaduto, del quale si chiede la proroga. Carenze che inficiano direttamente l'accoglimento dell'istanza di proroga.

- 6) Il progetto reca solo il timbro del professionista geologo, senza alcuna firma, ed è addirittura privo di firma e timbro professionale di qualsivoglia ulteriore professionista. Invece, l'art. 77 co. 5 delle Norme di Attuazione del PRAE, dispone che *il progetto di recupero ambientale dovrà essere firmato, ognuno per le sue competenze, da almeno 4 professionisti in rappresentanza di almeno 4 discipline: un ingegnere e/o un laureato in Scienze ambientali, un architetto, un geologo e da un dottore agronomo o dottore in scienze forestali o lauree equipollenti.*
- 7) Per la destinazione finale del sito il progetto prevede, relativamente al 30% della superficie complessiva, il riuso per attività secondarie. Tale previsione è incompatibile con le Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che all'art. 67 co. 5 dispone che *per le cave abusive... sono ammessi solo il riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica) o il riuso agroforestale.* Analogamente l'art. 33 co. 2 delle NdA del PRAE.
- 8) Per i riporti di terreno si prevede l'utilizzo di materiali reperiti dalla Ditta al di fuori dell'area di cava, nell'ambito della sua attività di recupero inerti non pericolosi. Tale scelta progettuale non è conforme alle NdA del PRAE, che all'art. 61 co. 5 dispone che nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati esclusivamente: terre e rocce da scavo; materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive; materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 52 delle NdA, che prevede l'utilizzo di materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti, esclusivamente per il riempimento di "cavità", circostanza differente da quella che ci occupa.

A margine, in quest'ultima ipotesi – comunque non percorribile – al fine del riutilizzo di tali materiali vi sarebbe stata la necessità di predisporre una specifica relazione di progettazione da sottoporre alla approvazione degli enti preposti (art. 52 co. 3 delle NdA del PRAE), che mai è stata prodotta al Genio Civile.

Ed ancora - fermo restando che l'ipotesi *de quo* è impercorribile - avrebbero dovuto trovare applicazione anche l'art. 63 co. 1 e 2 delle NdA del PRAE, circostanza che non risulta agli atti.

- 9) Il progetto è stato escluso dalla procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ritenendo che il medesimo rientrasse nell'Allegato C, capo VI, lett. F della D.G.R. n.

1641 del 30.10.2009, relativo agli interventi di ricomposizione di cave abusive, da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica, di cui alla D.G.R. n. 3417 del 12.07.2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22.07.2002. Tanto è riportato nel Considerato del decreto autorizzativo n. 118 del 12.03.2013, e di tanto si prende atto nel successivo decreto A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente n. 1203 del 15.11.2010. Tuttavia, la fattispecie prospettata non ricorre nel caso di specie, mancando in progetto riferimenti e specifici elaborati dedicati alle tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, e, soprattutto, prevedendosi il riuso per attività secondarie, destinazione ovviamente non classificabile quale ricomposizione ambientale a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

- 10) Il progetto reca intestazione "Ricomposizione ambientale di una cava di materiali calcarei, ubicata in località Castelluccia, ai sensi della L.R. n°14 de l 6 Novembre 2008 e della Direttiva del Settore Cave prot. n. 40166 del 16-01-2009". Orbene, con sentenza 67/2010, decisione del 22.02.2010, deposito del 26.02.2010 presso la cancelleria ai sensi dell'art. 30 della L.cost. 87/1953 – antecedente il decreto di autorizzazione - la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. Campania 6.11.2008 n. 14, recante "Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive", sicché il progetto avrebbe dovuto essere conforme alle disposizioni della L.R. 54/85 e s.m.i. e del PRAE. Tuttavia, gli unici riferimenti espressi al PRAE, che si rinviengono nella relazione di progetto, sono relativi alla classificazione dell'area nella quale ricade la cava, secondo le cartografie del PRAE, e alle disposizioni sul riuso, che però sono erroneamente applicate per quanto innanzi esposto.

La questione non è di mera forma. Difatti, ferma restando l'incompatibilità con le norme del PRAE sulla destinazione finale del sito appena richiamata, nonché l'inidoneità dei materiali di rinterro previsti in progetto, di cui si è già detto – lacune di per sé sufficienti, ciascuna, a rendere non istruibile l'istanza ai sensi del PRAE - il progetto è ancora carente di svariati elaborati progettuali previsti dal PRAE, e finanche dalla L.R. 54/85 e s.m.i., che sarebbero invece necessari ai fini istruttori, anche nel caso di mera ed esclusiva ricomposizione ambientale. Sul punto, oltre quanto innanzi già esposto, si rileva ancora quanto segue:

- a) Manca la relazione geologico-tecnica e relativi elaborati, conforme all'art. 78 delle NdA del PRAE.
- b) Manca l'analisi dello stato dei luoghi comprendente la verifica dei tipi di coltura presenti sull'area oggetto di richiesta estesa per un raggio di 500 metri intorno al perimetro richiesto, in scala 1: 5000 (art. 80 co. 1 lett. f delle NdA del PRAE), onde perseguire il risanamento paesaggistico, come definito dall'art. 9 co. 2 lett. b) della L.R. 54/85 e s.m.i., nonché la restituzione del terreno agli usi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, come richiesto dall'art. 9 co. 2 lett. c) della L.R. 54/85 e s.m.i., nonché il rispetto dei criteri di ricomposizione ambientale dettati dall'art. 60 delle NdA del PRAE.
- c) Manca una specifica indagine sugli ecosistemi interessati e sulle caratteristiche topoclimatiche e geopedologiche del contesto territoriale (art. 80 co. 1 lett. k delle NdA del PRAE), onde garantire il rispetto dei criteri di ricomposizione ambientale dettati dall'art. 60 delle NdA del PRAE.
- d) Manca la Relazione agronomica con l'indicazione di un abaco della vegetazione autoctona da impiantare (art. 80 co. 1 lett. l delle NdA del PRAE).
- e) Mancano deterministiche valutazioni in ordine ai seguenti aspetti, attinenti, oltre che la ricomposizione ambientale, anche la sicurezza e la tutela della pubblica e privata incolumità, di cui all'art. 82 co. 4 delle NdA del PRAE, e segnatamente:
 - ipotesi di rimodellamento e verifica dei fattori di geotecnica, con riferimento in particolare al profilo finale dei versanti, ed anche allo stato di fatto, in considerazione della circostanza che esso è frutto di coltivazioni abusive svolte in passato;
 - verifica dei fattori idrologici che tengano conto della densità di drenaggio dell'area oggetto di richiesta come preesistente e quella susseguente alla realizzazione dell'intervento;
 - verifica degli eventuali fenomeni di erosione;
 - verifica dell'eventuale instabilità dei versanti.

- f) Gli interventi di riassetto della conformazione fisica dei luoghi devono essere attuati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto previsto dal D.P.G.R.C. n. 574 del 22/07/2002 e D.G.R.C. n. 3417 del 12/07/2002, circostanza che non viene affatto illustrata nel progetto, carente dei relativi elaborati e grafici (art. 82 co. 3 delle NdA del PRAE).
- g) Mancano sezioni del piano di ricomposizione e di riassetto nella scala non inferiore a quella prevista dalle NdA del PRAE (in scala 1:500 o 1:200, e ad interasse non superiore a 25 m) (art. 83 co. 1 lett. B.b) delle NdA del PRAE), non rispettando i grafici prodotti tali criteri minimi di rappresentazione.
- h) Manca il modello digitale del terreno in scala non inferiore a 1:1000, dal quale sia possibile percepire la sistemazione finale dei luoghi, mediante il confronto tra lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori ed al suo termine (art. 83 co. 1 lett. C. delle NdA del PRAE).
- i) Il piano economico finanziario non è conforme all'art. 84 delle NdA del PRAE. In particolare:
 - Manca la stima dei tempi di realizzazione degli interventi (cronoprogramma);
 - Manca la stima dei costi per l'abbattimento e/o smantellamento degli impianti e/o strutture presenti nel cantiere;
 - Manca la stima dei costi di manutenzione delle opere e delle piantagioni e dei relativi impianti (irrigazione, ecc.) per un periodo almeno quinquennale;
 - Il computo metrico prodotto non reca la genesi dei singoli prezzi unitari utilizzati, che devono essere definiti utilizzando prezzari ufficiali, ovvero desumersi con specifiche analisi di prezzi redatte conformemente a norma;
 - Con riferimento agli scavi e ai rinterri, il piano proposto prevede genericamente i "movimenti di terra", mentre non contempla l'analisi a misura di tutte le lavorazioni previste, non contempla i costi del terreno da utilizzare per i rinterri, né i costi del terreno necessario alle piantagioni.
 - Tanto si riverbera, peraltro, sull'importo della cauzione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 54/85 e s.m.i.

INFORMA

ai sensi della L. n°241/1990 e s.m.i., che:

- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione;
- l'Ufficio della Scrivente amministrazione competente nel Procedimento in parola è il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Valentino Pecora, incardinato nel Settore, tel. 089/2589226, fax 089/2589208;
- l'Ufficio è aperto al pubblico dalla ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Il presente Provvedimento viene inviato, per competenza:

In via telematica:

- al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali - 1.1.0.0.108;
- al Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici;
- Al Settore Ricerca e Valorizzazione di cave e torbiere – A.G.C. 15, Settore 12;
- al Settore Regionale Tutela Ambiente – A.G.C. 05 Settore 02;
- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno A.-G.C. 11, Settore 21;
- al Settore Politiche del Territorio – A.G.C. 16, Settore 03;
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C. 1, Settore 2, per la pubblicazione; in forma cartacea:

in formato cartaceo:

- all'Ufficio Messi del Comune di Battipaglia per la notifica al Sig. Adinolfi Antonio nato ad Altavilla

Silentina il 22.02.1962 e residente in Battipaglia alla via Botticelli n.12 in qualità di legale rappresentante della società Inerti Adinolfi srl;

- al Comune di Battipaglia (SA) per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- al Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Battipaglia (SA);
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Battipaglia (SA);
- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale – via Costantino l'Africano, 35 Salerno;
- al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Foce Sele;
- alla Provincia di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Battipaglia;
- alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno.

Il Dirigente del Settore
Ad interim
(ing. Celestino Rampino)